

**TRIBUNALE DI BRINDISI****RG 3163 DEL 2024***REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***IL GD**

Rilevato che, nel contesto della disciplina della Codice della Crisi, e' possibile distinguere fra misure tipiche e atipiche, cui si aggiungono le c.d. cautelari.

In materia di composizione negoziata, le misure protettive sono tipizzate dall'art. 18 C.C.I.I. e comprendono: a) il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma con un'innovativa estensione dell'ombrello protettivo anche ai beni ed ai diritti con i quali è esercitata l'attività di impresa se appartenenti a terzi. La misura si traduce in un duplice piano operativo: 1) quello dell'improponibilità di nuove iniziative giudiziali della predetta natura e conseguente sanzione processuale dell'inammissibilità; 2) quella dell'entrata in quiescenza delle procedure già attivate, da considerarsi sospese fino alla definizione della procedura di composizione negoziata; b) il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati con l'imprenditore; c) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario;

rilevato che, sul piano applicativo, le misure c.d. tipiche, consegnateci dalla tradizione della l. fallimentare, come novellata, fino alla sua sostituzione con la disciplina codicistica, hanno efficacia in via automatica, ovvero *ope legis*, già dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese da parte dell'imprenditore, purchè richieste con la domanda di accesso alla composizione negoziata e di nomina dell'esperto. Nondimeno, perché tali effetti permangano occorre che sia altresì avviata, entro il giorno successivo, la procedura giudiziale di conferma e fissazione del termine di durata ai sensi dell'art. 19 C.C.I.I.. Da ciò l'elaborazione della categoria interpretativa *misure c.d. semiautomatiche* che allude proprio alla circostanza che l'effetto legale e' subordinato alla circostanza che lo stesso sia stato espressamente richiesto;

rilevato che le stesse, per come delineate dal legislatore, devono ritenersi generalizzate e *erga omnes*, salvo diversa scelta dell'istante, e che qualunque azione intrapresa successivamente al deposito delle registro delle imprese deve considerarsi illegittima, perché in spregio di un divieto imperativo di legge e, come tale, da ritenersi inefficaci;

rilevato che, nel caso di specie, ad una valutazione *prima facie*, apparrebbe che la sig. ra D.T. abbia assunto le vesti, non di mero garante delle obbligazioni del figlio, ma di vero e proprio cogestore dell'attività di impresa, non limitandosi a sporadici finanziamenti, ma ponendo in essere un'attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore del figlio.

Attività che, unitamente all'asserita e non contraddetta collaborazione all'interno dell'azienda del figlio, non rende del tutto implausibile l'assunto per cui la stessa avrebbe assunto la veste di imprenditore di fatto, con le conseguenze penali e civili che conseguono all'assunzione di tale veste, ma anche con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni, previste, soprattutto di recente, dal microsistema del codice della crisi.

D'altronde, l'opzione ricostruttiva *de qua*, nella logica di un'interpretazione di tipo sistematico, discende dalla piana applicazione del principio per cui lo statuto dell'imprenditore trova applicazione anche quando l'attività d'impresa, pur non constando formalmente, sia, di fatto, concretamente esercitata. E sarebbe irragionevole postulare l'ammissibilità di una <<segmentazione>> dello stesso statuto, ritenendo il medesimo soggetto imprenditore a determinati fini e non tale ad altri.

Ne conseguirebbe, salvo diverso futuro accertamento, che mal si presta ad essere fatto in questa sede sommaria, che sarebbe inapplicabile, nel caso di specie, quell'orientamento interpretativo che, condivisibilmente, esclude la fruibilità delle misure protettive da parte del mero fideiussore. Ciò, in quanto il legislatore non ha inteso, attraverso il medesimo strumentario rimediale, proteggere soggetti diversi dall'imprenditore e tale non è fideiussore, ma, soprattutto, deve ritenersi estranea alla ratio della norma speciale la salvaguardia del patrimonio di terzi, includendo, invece, la stessa, nel raggio delle misure protettive quei beni che, pur non essendo di titolarità dell'imprenditore, siano stati concretamente asserviti all'esercizio dell'attività di impresa, in linea con la *ratio legis* di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, secondo cui *“le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, non poss(o)no essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non poss(o)no essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l'art. 18 co. 1 CCII limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell'imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l'attività di impresa”*).

PQM

1.conferma le misure c.d. tipiche ex art. 18 CCI (operanti *erga omnes*) nei riguardi di N.T. e D.T. per il termine massimo di giorni 120.

Brindisi, 3 marzo 2025

IL GIUDICE

(Dott. Antonio Ivan Natali)